



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

"MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI"

Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)

Tel. 0587/52680

email: piic837006@istruzione.it pec: piic837006@pec.istruzione.it

sito web: www.icgandhipontedera.edu.it



OGGETTO: COMUNICAZIONI inerenti l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 alla data di pubblicazione della presente in coerenza con la normativa in materia di contenimento anti-Covid 19

Al personale
docente e non docente dell'Istituto
All'RSPP Ing. Tassoni Alfonso
Al Medico Competente
Dott.ssa Rita Baldini
Alla responsabile DPO
Avv. Chiara Giannessi
Alle RSU
Inss: Zaccagnini Cristina
Del Bono Raffaella
Ai genitori e agli alunni
All'Albo on line
Al sito web
Registro elettronico
Agli atti

Comunicazione n° 01

I.C. M.K. GANDHI - PONTEDERA
Prot. 0008703 del 24/08/2021
(Uscita)

Con la presente comunicazione si vuole condividere e socializzare lo stato dell'arte della situazione normativa alla data odierna al fine del contrasto dell'epidemia da SARS Cov 2 volta all'avvio del nuovo anno scolastico.

Si fa presente che le norme in materia citate nella presente comunicazione potrebbero subire modifiche, integrazioni ed aggiornamenti che saranno comunicate tempestivamente agli interessati.

• il D.M. n. 257/2021 Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"

• Piano Scuola 2021/2022 : Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione

• DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

In particolare:

- le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
- dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass); per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari

Premessa

Visto
D.M. n. 257/2021

Visto
Piano Scuola 2021/2022

Visto
DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: per un approfondimento si rimanda al documento integrale.	
• il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022). (Si precisa che il suddetto documento non è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali)	Visto <u>Protocollo d'intesa</u>
• Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico sull'attuazione del Green pass.	Visto <u>Parere tecnico D.L. 111/2021</u>
• Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)	Visto <u>Aggiornamento sulle misure di quarantena</u>
• l'articolo 2 comma b) del D.lgs 81/08 che individua il Dirigente scolastico come datore di lavoro: "b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ... individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.	Visto
In qualità di Datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs 81/08 precedentemente specificato, il Dirigente scolastico COMUNICA quanto segue: premesso che le norme citate in precedenza potrebbero essere interessate da modifiche e/o integrazioni anche se il D.L. 111/2011 è già operativo in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale (<u>LINK al D.L.</u>) si precisa che: 1) a partire dal 1 settembre 2021, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO è tenuto al possesso e all'esibizione a richiesta della propria carta GREEN PASS o Certificazione verde. Si precisa che potrebbero subire modifiche le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra. Qualora il DIPENDENTE dichiari di non essere in possesso del GREEN PASS o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni: • NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola; • risulta ASSENTE INGIUSTIFICATO con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico; • è soggetto all'applicazione della SANZIONE AMMINISTRATIVA del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00; • A DECORRERE DAL QUINTO GIORNO, viene disposta la SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde. Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "mancata presa di servizio" a legislazione e normativa vigente 2) per ottenere la carta GREEN PASS o Certificazione verde occorre una o più delle seguenti condizioni: a) aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; b) aver completato il ciclo vaccinale; c) essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti; d) essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Per poter effettuare il download della propria Green Pass cliccare sul seguente link: <u>GREEN PASS</u> Si ricorda che il GREEN PASS o Certificazione verde ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, LA SUA VALIDITÀ È DI SOLE 48 ORE, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GREEN PASS o Certificazione verde non è più valido.	Possesso ed esibizione del Green pass Presa di servizio neoassunti Contratti a tempo determinato Come ottenere la Green Pass Validità temporale del green pass

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GREEN PASS o Certificazione verde è **valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose johnson & johnson.**

Rispetto alla gratuità dei tamponi per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 rintracciabile al seguente LINK:

[GRATUITA' TAMPONI](#)

Nello specifico:

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate". L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. Il Ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole.

[3\) Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti – Covid -19:](#)

con [circolare n. 35309 del 4 agosto 2021](#), il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, **ha validità massima fino al 30 settembre 2021.**

Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

[4\) Verifica della validità del GREEN PASS o Certificazione verde](#)

La verifica è fatta utilizzando un'apposita applicazione denominata App Verifica C19 raggiungibile e scaricabile al seguente LINK:

[APP VERIFICA C19](#)

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l'utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

- a. **I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.**
- b. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- d. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- e. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L'App VerificaC19 è gratuita.

Gratuità dei tamponi

Esenzione dalla vaccinazione anti Covid 19

Verifica della validità del Green Pass

L'APP **VerificaC19** è scaricabile da chiunque, si INVITA IL PERSONALE SCOLASTICO a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile.
Sul GREEN PASS o Certificazione verde è riportata anche la scadenza:
nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

La presente comunicazione che potrebbe subire modifiche e/o integrazione che saranno comunicate tempestivamente agli interessati viene pubblicata all'Albo on line dell'istituzione scolastica e sul sito web dell'istituto ai sensi del D.lgs 241/90 e del C.A.D. D.lgs 82/05 ed assume notifica nei confronti degli interessati.

Azione di pubblicità e notifica

Pontedera li 24 agosto 2021

*Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Civello
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e
norme ad esso connesse*